

BioLaw Journal: 10 anni dopo

Antonio D'Aloia

Mi limito a fare i saluti come “padrone di casa” anche se, quando si parla di biodiritto (del progetto complessivo nato nell’Università di Trento, e delle cose che poi ha prodotto nel tempo, compresa la Rivista di cui celebriamo i primi dieci anni), il vero padrone di casa è Carlo Casonato.

Voglio innanzitutto ringraziare tutti i presenti, e soprattutto i giovani studiosi che hanno aderito alla nostra *Call for Papers* proponendo tante idee per la nostra discussione: sulle questioni di metodo, e sui nuovi confini del biodiritto, tra corpo, spazio, tempo.

Sono infatti loro i veri protagonisti di questa esperienza di dieci anni della *Rivista di BioDiritto – BioLaw Journal*. Il successo di una rivista è dato dai tanti studiosi che credono nel progetto culturale che ne ha ispirato l’avvio, la ritengono un luogo di confronto e discussione, e decidono di affidarle i loro punti di vista, contributi e pensieri. I numeri della rivista, come sottolineato nel Report di Vanessa Lando¹, sono numeri importanti, di grande soddisfazione. Questi numeri ci fanno pensare che effettivamente allora, quando abbiamo deciso di varare il primo fascicolo, ci fosse un’esigenza che andava oltre le nostre preferenze di studio o di interesse scientifico; e che, quindi, abbiamo fatto qualcosa che ha una rilevanza per la dottrina giuridica e biogiuridica, al di là poi dei singoli settori scientifici di disciplina.

In questi anni abbiamo infatti avuto studiosi ed esponenti di tanti settori o gruppi scientifico-disciplinari che hanno scritto su *BioLaw Journal*, a

riprova del fatto che quel tentativo di mettere insieme saperi e orizzonti professionali ha avuto una risposta positiva.

Quindi oggi siamo qui per discutere in libertà di quello che è stato il biodiritto in questi dieci anni, facendoci anche qualche domanda su quali possono essere i temi del futuro, un futuro sempre più ravvicinato, che talvolta si manifesta mentre ancora ne parliamo come qualcosa da venire. È vero che le linee del tempo sembrano accorciarsi sempre di più, ed assistiamo ad un gioco a rincorrersi tra *fiction* e realtà, dove la distopia scivola quasi senza più sorprendere nel campo delle possibilità reali.

Come sottolineato da Carlo Casonato, c’è molto di personale in questa rivista, la cui “costruzione” ci ha impegnato in realtà per quasi venti anni².

In questi venti anni abbiamo imparato, attraverso queste nuove questioni, a vedere il diritto con occhi diversi, a capire che alcune questioni ormai sono fondamentali per il nostro tempo (come l’AI, la crisi climatica): sono temi che hanno bisogno di un giurista diverso, aperto alla contaminazione, e per il quale l’interdisciplinarietà non è solo un vezzo, o un’affermazione di principio, ma proprio un modo di essere. In poche parole, è importante avere consapevolezza della propria insufficienza di fronte ad alcuni fenomeni che, prima di essere regolati, devono essere capiti; devono diventare almeno in parte un elemento della formazione del giurista.

Lo spazio del “regolato giuridicamente” è indubbiamente cresciuto. Uno dei percorsi più complessi ha a che fare proprio con il rapporto tra sviluppo scientifico e tecnologico e implicazioni sociali, e quindi materia giuridica.

Carlo Casonato ha parlato nel suo intervento di “pluralismo”: questa rivista è stata, e continua ad

¹ V. LANDO, *I numeri del biodiritto. I primi 10 anni della rivista*, in questo fascicolo.

² C. CASONATO, *BioLaw Journal: il senso di un anniversario*, in questo fascicolo.

essere, una palestra di pluralismo. Molti di noi hanno infatti idee diverse su molti temi del bio-diritto, ma abbiamo imparato ad ascoltarci, cosa che non sempre si fa nei dibattiti odierni, dove ciascuno parla senza nemmeno sapere se viene ascoltato e senza preoccuparsi di ascoltare chi parla prima o dopo di lui (o lei).

Abbiamo imparato a sentire ed ascoltare le opinioni degli altri.

Nel biodiritto questo è fondamentale: in questo campo dagli orizzonti sconfinati, il diritto ha a che fare con drammi umani, speranze, inquietudini, rivendicazioni o gesti di libertà che nascono e provengono dagli strati profondi dell'identità delle persone.

Serve quella che i giuristi di *common law* chiamano la «*humility*» (così David Strauss³; qualcuno da noi ha parlato di diritto “mite”, o di diritto “gentile”: penso a Gustavo Zagrebelsky⁴ e a Paolo Zatti⁵), cioè la sensibilità a farsi interrogare davvero dai problemi che analizziamo, la capacità di capire che i fatti della vita e l'esperienza umana non si possono sempre incasellare in schemi rigidi o in alternative nette, che il più delle volte le soluzioni, o il punto di partenza per provare a trovarle, sono nelle sfumature.

Non parliamo solo di noi, della Rivista: parliamo anche di quello che abbiamo visto attraverso la lente di questo impegno comune.

Questi sono stati anni di continue e profonde trasformazioni: siamo oggi immersi in un ambito tematico inesauribile, fatto di confini mobili. Guardiamo agli ultimi dieci anni: alcune cose quando abbiamo iniziato con i primi fascicoli si annunciavano appena come possibili futuribili “*subjects*”, prima fra tutti l'AI.

La grande svolta che fa dell'AI un tema fondamentale della società mondiale (fino al punto da caratterizzare il nostro tempo come l'era dell'AI) risale in realtà a 10-15 anni fa.

È quindi un tema completamente nuovo. Nei primi anni della rivista ricordo pochissimi saggi sull'AI e/o sulla robotica intelligente, mentre negli ultimi anni non c'è fascicolo che non contenga almeno un paio di articoli sull'AI, e alcuni *special issues* sono stati interamente dedicati a questo “nuovo mondo”.

Si tratta di un tema che impatta in modo paradigmatico sull'esperienza umana e sul senso dell'umanità («il problema più importante che l'umanità ha davanti a sé», lo ha definito Stuart Russell, nel suo libro *Compatibile con l'uomo*)⁶. Già solo l'accostamento dei termini “artificiale” ed “intelligenza” comunica il senso della novità inedita dei temi che abbiamo davanti e che potrebbero davvero cambiare il modo di percepire il nostro posto nel mondo, in tutte le categorie dell'agire umano.

È doppiamente “generativo”: sia nel senso che adesso attribuiamo a meccanismi come Chat GPT o i suoi simili (Claude, Gemini, Deep Seek, ...), vale a dire la capacità di generare contenuti non legati a specifici compiti (come gli scacchi o il Go); sia perché i modelli cambiano anche attraverso l'uso che ne facciamo, e noi cambiamo con loro.

Una autorevole scienziata italiana nel campo dell'AI – Rita Cucchiara⁷ – ha parlato di “generazioni” dell'AI, un po' come noi giuristi parliamo di “generazioni” dei diritti fondamentali. E queste generazioni si evolvono molto più rapidamente di quanto potessimo immaginare. L'irruzione di Chat GPT nel novembre 2022 ha letteralmente

³ D. STRAUSS, *The Living Constitution*, Oxford, 2010, 41.

⁴ G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, 1992.

⁵ Il riferimento è al progetto *Per un Diritto Gentile*, di P. Zatti e M. Piccinni.

⁶ S. RUSSELL, *Compatibile con l'uomo*, Torino, 2025.

⁷ R. CUCCHIARA, *L'intelligenza non è artificiale*, Milano, 2020, 85.



stravolto il quadro delle riflessioni e delle preoccupazioni rispetto a questa imponente risorsa tecnologica.

Scrivo a questo proposito Stuart Russell, «sono successe un sacco di cose dal [...] 2019. [...] Queste cose sono successe gradualmente, poi all'improvviso, poi molto all'improvviso»⁸. L'IA generativa rappresenta la fase "improvvisa" nella visione dello studioso inglese, mentre l'ulteriore accelerazione («molto all'improvviso») si è avuta con la messa a disposizione, nell'aprile del 2023, di GPT-4, che secondo alcune ricostruzioni è una primissima anticipazione di ciò che potrebbe essere una AGI (Intelligenza artificiale generale).

Ne sa qualcosa il legislatore europeo, che ha dovuto adattare e modificare in corsa l'AI Act, la cui prima versione risaliva al 2021, praticamente una 'generazione' precedente di AI, quando non c'erano ancora i modelli generativi che rappresentano una linea di confine tra un *prima* e un *dopo* nella storia dell'AI.

Altro tema biogiuridico che sta mostrando progressivamente la sua carica innovativa radicale è quello delle neuroscienze: anche qui stiamo assistendo in Italia ad una presa di consapevolezza in forza della quale ormai parlare di neuroscienze in una prospettiva giuridica non è più una cosa azzardata o un *divertissement* per giuristi che amano uscire dai sentieri tradizionali, ma è una pista di riflessione di grande importanza e che impatta su categorie dell'agire umano quali responsabilità, volontà, capacità.

Negli ultimi anni abbiamo registrato l'avvento di CRISPR: anche questo è un tema nuovo, almeno nel senso che ha rivoluzionato potenzialità e prospettive della tradizionale ingegneria genetica. Un tema che, peraltro, sta cambiando rapida-

mente. Nei primi contributi su CRISPR, era scontato leggere che gli interventi sulla linea germinale fossero un tabù insuperabile (un po' come era avvenuto nel dibattito sulla clonazione); ma progredendo, il pensiero di molti studiosi e dei principali organismi di ricerca e di bioetica si è evoluto verso direzioni in cui si discute apertamente di cosa sia possibile o non possibile fare nelle tante situazioni reali che possono presentarsi alla valutazione clinica e scientifica⁹.

Oltre a questi nuovi temi, abbiamo trattato anche le questioni classiche della bioetica e del bio-diritto: cose che sembravano essersi ormai assestate ma che, invece, in questi ultimi anni si sono vivacizzate, hanno assunto dei contenuti nuovi, modificando alcune acquisizioni che sembravano irreversibilmente consolidate: chi avrebbe mai pensato che la Corte Suprema Americana (nella sentenza *Dobbs*) sarebbe tornata su *Roe vs Wade* che tutti consideravano una sorta di "punto di non ritorno" nell'interpretazione costituzionale, nel movimento della Costituzione come esperienza che si sviluppa nel tempo e nel rapporto con le culture sociali?

Per fare un esempio nostro, pensiamo solo a come la Legge 40/2004 sulla PMA è stata poi modificata nel tempo, praticamente riscritta dalla giurisprudenza costituzionale in alcune delle sue parti ritenute fondamentali. Per non parlare del fine vita: con la sentenza Englaro pensavamo di aver toccato il confine ultimo della riflessione almeno nel nostro Paese, e invece non è stato così. Ma la rielaborazione è continuata anche dopo le decisioni "gemelle" sul caso Cappato (Corte cost. ord. 217/2018 e sent. 242/2019). La sent. 135/2024 ha allargato i significati riconducibili alla formula (coniata dalla stessa Corte nelle due precedenti pronunce) «tenuto in vita a mezzo di

⁸ S. RUSSELL, *Compatibile con l'uomo*, cit., 225.

⁹ In tema, sia consentito rinviare a A. D'ALOIA, *Sfide etiche e giuridiche dell'editing genomico*, Prefazione a

H.T. GREELY, *Bambini geneticamente modificati?*, Milano, 2023.

trattamenti di sostegno vitale», andando incontro ad aperture suggerite dalla giurisprudenza comune sulla base di un confronto con alcune situazioni concrete.

In un mio lavoro tutte queste cose le ho chiamate (prendendo a prestito una citazione fatta da Zagrebelsky nella motivazione di una celebre sentenza della Corte Costituzionale, la n. 494/2002, quella sul riconoscimento dei figli incestuosi) «*l'incerto del mestiere di vivere*»¹⁰. Il biodiritto ci ha messo, infatti, davanti ad una realtà umana collettiva ed individuale fatta di drammi, speranze, desideri che poi nella testa delle persone diventano diritti e quindi, talvolta, materia e oggetto di rivendicazione.

Questi dieci anni, sono stati anni in cui abbiamo toccato con mano il carattere inesauribile delle questioni bioetiche, l'incessante riversamento sul diritto, e sulle sue risorse (in prima battuta la giurisprudenza) di domande di protezione e di regolazione in qualche caso assolutamente "*unprecedented*".

Per finire, altre tematiche innovative sono oggi oggetto di interesse, toccando (o ipotizzando) nuove traiettorie della soggettività giuridica: l'etica animale, la giustizia climatica, la responsabilità intergenerazionale, con la riforma costituzionale del 2022 che introduce un mandato legislativo per la tutela di questi nuovi soggetti (appunto gli ecosistemi, le generazioni future, gli animali).

Allora cosa possiamo aspettarci ancora da questa esperienza? Come ho detto, il biodiritto appassiona e coinvolge tanto perché è un viaggio dentro le precarietà dell'esistenza umana. È un viaggio dove i confini non si intravedono, sono mutevoli, in continuo aggiornamento e ridefinizione.

¹⁰ A. D'ALOIA, *Il diritto e l'incerto del mestiere di vivere*, Padova, 2021.

Le ultime tappe di questo viaggio (penso soprattutto alla crisi climatica, e agli sviluppi tumultuosi dell'AI) mettono in discussione il significato stesso dell'umano, e persino la sua sopravvivenza.

Cosa fare allora della nostra rivista? Io sono convinto che possa essere un punto di riferimento per tante altre cose: per continuare a fare ricerca insieme, per continuare a fare informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

Per questo mi auguro che il decennio appena passato sia soltanto il primo.

